

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centoquarantasei allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centotredici dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2004, n. 118, regolamento recante modalità di individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati, equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295, regolamento recante modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 2004, recante equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007 recante la determinazione delle classi di laurea magistrale;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2005 e 1° agosto 2007, con i quali sono stati approvati gli elenchi dei titoli post-universitari riconosciuti idonei per l'ammissione al concorso per la frequenza del corso-concorso e delle istituzioni formative pubbliche o private abilitate a rilasciarli;

VISTA la circolare del Ministro per la funzione pubblica dell'8 novembre 2005, n. 4/05, recante indicazioni in materia di titoli di studio utili ai fini dell'accesso alle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a);

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ed in particolare l'articolo 20 concernente prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA la circolare del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica concernente l'applicazione dell'articolo 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

VISTA la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 12/2010, riguardante procedure concorsuali ed informatizzazione;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2010, con il quale la Scuola superiore della pubblica amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centotredici dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004 sopra indicato, sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del trenta per cento, per un totale di centoquarantasette allievi;

CONSIDERATO che una vincitrice del concorso di ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale bandito con decreto direttoriale 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi" n. 100 del 20 dicembre 2005, impossibilitata alla frequenza, è ammessa al corso-concorso di cui al presente bando per effetto del diritto acquisito ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

RITENUTO, in conseguenza delle considerazioni sopra esposte, che il numero degli allievi da selezionare con la presente procedura concorsuale deve essere fissato in centoquarantasei unità;

RITENUTO opportuno specificare che ai sensi della vigente normativa:

- la laurea (L) è il titolo accademico conseguito in esito ad un corso di studi di durata normale di tre anni, previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni;
- la laurea specialistica (LS) è il titolo accademico conseguito in esito ad un corso di studi di durata normale di due anni dopo la laurea (L), previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni; la laurea specialistica (LS) è ora denominata laurea magistrale (LM);
- la laurea magistrale (LM), che ha sostituito la laurea specialistica (LS), è il titolo accademico conseguito in esito ad un corso di studi di durata normale di due anni dopo la laurea (L), previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- la laurea magistrale (LM) è, altresì, il titolo accademico conseguito in esito ad un corso di studi di durata normale di cinque o sei anni, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- il diploma di laurea (DL) è il titolo accademico conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
- il diploma di specializzazione (DS) è il titolo accademico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni, oppure previsto dagli ordinamenti didattici previgenti allo stesso decreto n. 509/1999;

- il dottorato di ricerca (DR) è il titolo accademico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni, oppure previsto dagli ordinamenti didattici previgenti allo stesso decreto n. 509/1999;

DECRETA:

Articolo 1 *Posti a concorso*

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centoquarantasei allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, da svolgersi presso le sedi stabilite dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, di seguito denominata SSPA, per il reclutamento di centotredici dirigenti nelle seguenti amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e nei seguenti enti pubblici non economici:

Presidenza del Consiglio dei Ministri	otto posti
Ministero dell'Interno	sei posti
Ministero dell'Economia e delle Finanze	cinque posti
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	cinque posti
Ministero della Salute	due posti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	due posti
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	dieci posti
Ministero della Giustizia (Dipartimento Giustizia minorile)	un posto
Ministero della Giustizia (Dipartimento Organizzazione giudiziaria)	quindici posti
Ministero degli Affari Esteri	due posti
Ministero della Difesa	sei posti
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	un posto
Consiglio di Stato	due posti
Agenzia delle Dogane	diciassette posti
Agenzia del Territorio	otto posti
Agenzia delle Entrate	otto posti
INPS	quindici posti.

Articolo 2
Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati.

a) Per quanto concerne il titolo di studio è necessario che il candidato si trovi in una delle condizioni previste dai successivi punti a1), a2), a3), a4), a5).

a1) Sono ammessi al concorso i candidati muniti di laurea (L) ed inoltre di uno dei seguenti titoli:

-laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) di durata normale di due anni;

-diploma di specializzazione (DS);

-dottorato di ricerca (DR);

-titoli post-laurea rilasciati da università o istituti universitari italiani o stranieri all'esito di corsi di durata almeno biennale oppure annuali cumulabili purché conseguiti in anni diversi, conclusi con un esame finale; tali titoli devono essere stati conseguiti a seguito di corsi su classi di materie oggetto delle prove concorsuali previste dagli articoli 5, 7 e 8 del presente bando;

-titoli post-laurea rilasciati da primarie istituzioni formative pubbliche o private, costituite anche in consorzio, a seguito di corsi di studio biennali, oppure annuali cumulabili purché conseguiti in anni di corso diversi, rispondenti ai requisiti stabiliti dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295; i titoli e le istituzioni formative in questione sono quelli indicati negli elenchi approvati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2005 e 1° agosto 2007.

a2) Sono ammessi al concorso i candidati muniti di laurea magistrale (LM) conseguita in esito ad un corso di studi di durata normale di cinque o sei anni.

a3) Sono ammessi al concorso i candidati muniti di diploma di laurea (DL).

a4) Sono ammessi al concorso i candidati, muniti di laurea (L), dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo, svolto in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di laurea (L).

a5) Sono ammessi al concorso i candidati, muniti di laurea (L), dipendenti di strutture private i quali abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa svolta nell'ambito di enti o strutture disciplinati dal diritto privato, che devono avere alternativamente almeno medie dimensioni e per oggetto l'espletamento di attività di rilevante entità, oppure devono avere elevata specializzazione e qualificazione nel campo economico, sociale, culturale e scientifico. Ai fini del presente bando per ente o struttura di medie dimensioni che ha per oggetto l'espletamento di attività di rilevante entità si intende l'ente o struttura con almeno cinquanta dipendenti e con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio superiore a dieci milioni di euro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005. Per ente o struttura di elevata specializzazione e qualificazione nel campo economico, sociale, culturale e scientifico si intende l'ente o struttura che abbia almeno dimensioni di piccola impresa ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del suindicato decreto 18 aprile 2005, e che negli esercizi sociali relativi agli anni dal 2003 al 2010 abbia prodotto beni o servizi innovativi o di alta qualità, oppure abbia depositato o detenga brevetti di invenzione, oppure abbia svolto in via continuativa attività di particolare valore sociale, oppure abbia pubblicato studi originali, documentazione ed ogni altro prodotto intellettuale direttamente correlati ad attività di studio, ricerca e sviluppo svolta in proprio o anche in collaborazione con università o centri di ricerca pubblici o privati. L'esperienza lavorativa del candidato deve essere stata acquisita nello svolgimento abituale e continuativo di mansioni di natura professionale o amministrativa, comportanti funzioni di direzione, coordinamento e controllo, aventi rilevanza esterna all'organizzazione ed esercitate in posizione di autonomia e responsabilità nel quadro di indirizzi

generali impartiti dai vertici della struttura di appartenenza, anche per periodi di tempo diversi oppure nell'ambito di diverse strutture organizzative, purché espletata in uno spazio di tempo non eccedente gli otto anni anteriori alla pubblicazione del presente bando. I periodi di attività svolti presso strutture private possono essere cumulati con periodi di attività presso strutture di natura pubblica svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea (L). I periodi di aspettativa, di congedo oppure di assenza non retribuiti non sono validi ai fini della maturazione dell'esperienza lavorativa. Una commissione tecnica nominata dal presidente della SSPA avrà il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di elevata specializzazione e qualificazione degli enti o strutture disciplinati dal diritto privato nonché la congruità dell'esperienza lavorativa del candidato in applicazione dei criteri di ammissione sopra stabiliti. Tale commissione tecnica sarà composta da docenti universitari e da esperti.

b) Cittadinanza italiana.

c) Idoneità fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente. La SSPA si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.

d) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso università e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi per l'ammissione al concorso se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente. Una commissione tecnica nominata dal presidente della SSPA verificherà che i titoli di studio post-laurea rilasciati da università o istituti universitari italiani o stranieri siano stati conseguiti all'esito di corsi di durata almeno biennale oppure annuali cumulabili purché conseguiti in anni diversi, conclusi con un esame finale, e riguardanti classi di materie oggetto delle prove concorsuali previste dagli articoli 5, 7 e 8 del presente bando.

Tale commissione tecnica sarà composta da docenti universitari e da esperti.

3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'articolo 3 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4. Per difetto dei requisiti la SSPA può disporre in qualsiasi momento l'esclusione del candidato dal concorso con provvedimento motivato.

Articolo 3

Domanda di ammissione: termine e modalità di presentazione

1. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente via internet, attivando un'applicazione informatica disponibile all'indirizzo <http://concorso.sspa.it> e seguendo le istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale - Concorsi. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo. Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda. Il sistema informatico rilascia la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che il candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno della prova preselettiva o della prima prova scritta ove la preselezione non abbia luogo. Ai fini della partecipazione al concorso, si terrà conto unicamente della domanda con data di protocollo più recente. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso.

2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) il cognome, il nome e il codice fiscale;

b) il luogo e la data di nascita;

c) di essere cittadino italiano;

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio previsti dall'articolo 2, comma 1, del presente bando; per ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'università o l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano; inoltre, in caso di titoli post-laurea rilasciati da università o istituti universitari italiani o stranieri il candidato deve dichiarare per ciascun titolo che lo stesso è stato conseguito all'esito di un corso biennale, oppure di corsi annuali conseguiti in anni diversi, conclusi con un esame finale, elencando gli esami sostenuti in classi di materie oggetto delle prove concorsuali previste dagli articoli 5, 7 e 8 del presente bando; in caso di titoli post-laurea rilasciati da primarie istituzioni formative pubbliche o private rientranti tra quelli indicati negli elenchi approvati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2005 e 1° agosto 2007, il candidato deve indicare per ciascun titolo la denominazione, l'istituzione formativa che lo ha rilasciato e la data del conseguimento;

g) di essere/non essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione, nonché la denominazione della stessa, la posizione funzionale occupata e gli anni di effettivo servizio svolti in tale posizione, gli estremi dei provvedimenti interruttivi del computo dell'effettivo servizio, con l'indicazione dei periodi di assenza;

h) di essere dipendente di struttura privata, se requisito di ammissione, specificando la denominazione/ragione sociale, la natura giuridica, il domicilio fiscale, la partita I.V.A. o il codice fiscale, la sede principale dell'ente o della struttura presso cui ha prestato servizio e la sussistenza dei requisiti di dimensione, attività e specializzazione dello stesso ente o struttura, secondo quanto indicato all'articolo 2, comma 1, lettera a5), del presente bando; il candidato deve inoltre dichiarare la natura delle mansioni svolte, la durata dell'esperienza lavorativa e l'avvenuto versamento dei contributi da parte del datore di lavoro corrispondenti a tali mansioni; tale dichiarazione si intende resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

i) di essere fisicamente idoneo alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente;

l) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso;

m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi; in caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;

n) il possesso di titoli previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; non saranno presi in considerazione titoli che non siano stati espressamente dichiarati nella domanda ancorché già in possesso del candidato all'atto della presentazione della domanda stessa;

o) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico e il recapito di posta elettronica presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

p) se portatore di handicap, la propria condizione, specificando ausili e tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove come risultanti da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria, da far pervenire alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Servizio concorsi, studi e ricerca - via dei Robilant, 11 -00135- Roma, a mezzo raccomandata entro i termini di scadenza per la presentazione della domanda di concorso di cui al comma 1; è fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del presente bando;

q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni richieste dal presente bando.
4. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla prova preselettiva di cui al successivo articolo 5, la SSPA verifica la validità delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che l'hanno superata. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della domanda stessa.
5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione saranno sottoscritte in sede di espletamento della prima delle prove scritte di cui all'articolo 7 del presente bando, e avranno altresì valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato.
6. La SSPA non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, composta ai sensi dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 5 *Prova preselettiva*

1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, può essere prevista una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte.

2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale - Concorsi dell'8 marzo 2011 è reso noto il diario dell'eventuale prova preselettiva comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono dalla SSPA comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessera di riconoscimento, purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello Stato. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Se, a giudizio della commissione esaminatrice, non è possibile l'espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

3. La prova preselettiva consiste in un test articolato in quesiti a risposta multipla, vertenti sulle seguenti materie:

- diritto amministrativo
- diritto costituzionale
- diritto comunitario e internazionale
- diritto privato
- diritto del lavoro pubblico e privato
- economia (economia politica, politica economica e scienza delle finanze)
- contabilità pubblica
- statistica
- management pubblico (programmazione e pianificazione nelle pubbliche amministrazioni, strategia nelle pubbliche amministrazioni, organizzazione della pubblica amministrazione, contabilità direzionale, controllo strategico e di gestione)
- lingua inglese.

4. Nell'avviso di cui al comma 2 saranno fornite istruzioni circa le modalità di svolgimento della prova preselettiva e l'eventuale pubblicazione dei quesiti di cui al comma 3.

5. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso.

6. Al termine della correzione di tutti i test, svolta con l'ausilio di sistemi informatizzati, viene compilata la graduatoria secondo l'ordine derivante dal punteggio riportato dai candidati. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che si collocano in graduatoria nei primi quattrocento posti, ed anche tutti i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al

quattrocentesimo posto. L'ammissione alle prove scritte è subordinata alla verifica della regolarità della domanda di partecipazione al concorso e alla verifica dei requisiti previsti all'articolo 2 del presente bando. Tale ammissione non preclude alla SSPA l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso. Nel medesimo avviso di cui al comma 2 è indicata la data della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale - Concorsi, nella quale sarà pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Articolo 6
Prove d'esame

1. Gli esami consistono in tre prove scritte ed una prova orale.

Articolo 7
Prove scritte

1. La prima prova scritta consiste nella redazione di un elaborato su temi, anche interdisciplinari, relativi alle seguenti materie:
 - diritto costituzionale
 - diritto amministrativo
 - diritto privato
 - diritto comunitario e internazionale
 - contabilità pubblica.

2. La seconda prova scritta consiste nella redazione di un elaborato su temi, anche interdisciplinari, relativi alle seguenti materie:
 - economia (economia politica, politica economica e scienza delle finanze)
 - management pubblico (programmazione e pianificazione nelle pubbliche amministrazioni, strategia nelle pubbliche amministrazioni, organizzazione della pubblica amministrazione, contabilità direzionale, controllo strategico e di gestione)
 - statistica.

3. La terza prova scritta consiste in una composizione da svolgersi nella lingua inglese.

4. Le tre prove scritte si svolgono in tre diversi giorni, secondo un calendario reso noto con il medesimo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale - Concorsi, con il quale viene comunicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Tale avviso è pubblicato almeno quindici giorni prima della data di inizio delle prove scritte, ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità indicati all'articolo 5, comma 2, del presente bando. La mancata presentazione, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova comporta l'esclusione dal concorso.

5. I candidati dispongono di sei ore per ciascuna delle prime due prove scritte, e di quattro ore per la terza. Essi non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. Durante la prima e la seconda prova scritta possono essere consultati i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana, mentre durante la terza prova scritta non è consentito l'uso di alcun testo o vocabolario nemmeno di quello monolingua. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso.

6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano una votazione di almeno settanta centesimi in ciascuna prova scritta.

7. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o telegramma con l'indicazione delle votazioni riportate in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale è recapitato ai candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla.

Articolo 8
Prova orale

1. La prova orale consiste in un colloquio sulle medesime materie oggetto delle tre prove scritte di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, del presente bando, ed inoltre sulle seguenti materie:
 - diritto del lavoro pubblico e privato
 - diritto penale (limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione)
 - informatica.
2. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese avviene attraverso la lettura e la traduzione di un testo scelto dalla commissione esaminatrice ed una conversazione.
3. L'accertamento della conoscenza dell'informatica riguarda l'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi concernenti videoscrittura, foglio di calcolo, navigazione in rete e posta elettronica, da realizzarsi anche mediante una verifica pratica. Il candidato deve altresì dimostrare la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
4. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità indicati all'articolo 5, comma 2, del presente bando.
5. Superano la prova orale i candidati che conseguono una votazione di almeno settanta centesimi.
6. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione esaminatrice, è affisso nella sede d'esame.

Articolo 9
Graduatoria

1. Il punteggio da attribuire al candidato al termine delle prove concorsuali è determinato sommando i voti riportati in ciascuna delle tre prove scritte di cui all'articolo 7 del presente bando ed il voto riportato nella prova orale di cui all'articolo 8 del bando stesso.
2. La graduatoria di merito del concorso è predisposta dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Nella compilazione della suddetta graduatoria trovano applicazione le disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. La graduatoria di merito è approvata con decreto del presidente della SSPA ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; di tale pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale - Concorsi.
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale i candidati che, essendosi utilmente collocati nei primi centoquarantasei posti della suddetta graduatoria, sono risultati vincitori del concorso.

Articolo 10

Termini per la presentazione dei titoli di preferenza

1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, elencati all'articolo 11 del presente bando, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Servizio concorsi, studi e ricerca - via dei Robilant, 11 -00135- Roma, i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità indicati all'articolo 5, comma 2 del presente bando. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Articolo 11
Titoli di preferenza

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione della graduatoria di cui all'articolo 9 del presente bando, a parità di merito, hanno preferenza:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione;
- t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- u) gli invalidi ed i mutilati civili;
- v) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a parità di merito e di titoli indicati al comma 1 del presente articolo, la preferenza ai fini della suddetta graduatoria è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, a parità di merito e di titoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo viene preferito il candidato più giovane d'età.

Articolo 12
Adempimenti dei vincitori

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono comunicazione relativa alla sede di svolgimento e alla data di inizio del corso-concorso. Gli stessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, devono presentare o far pervenire a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al Servizio concorsi, studi e ricerca della SSPA la seguente documentazione:

a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, la SSPA ha facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci;

b) certificato rilasciato da un medico della competente azienda sanitaria locale, o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale deve risultare l'idoneità fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente.

Articolo 13
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la SSPA in Via dei Robilant 11, Roma. Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per le finalità del concorso e del successivo corso-concorso, sarà effettuato anche con modalità informatiche e potrà essere affidato dalla SSPA ad una società specializzata.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dalla SSPA unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della SSPA - Servizio concorsi, studi e ricerca - via dei Robilant, 11, 00135 - Roma, titolare del trattamento.

Articolo 14
Svolgimento del corso-concorso

1. Il corso-concorso si svolge secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. Gli ammessi alla frequenza che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso-concorso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso stesso. Coloro che non possono iniziare o proseguire la frequenza del corso-concorso per maternità, oppure per i gravi motivi previsti dall'ordinamento dei dipendenti civili dello Stato, comprovati tempestivamente da idonea documentazione, possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo.

2. Il corso-concorso comprende dodici mesi di formazione d'aula, durante i quali gli allievi sono sottoposti a valutazione continua, ed un successivo semestre di applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private.

3. Al termine dei dodici mesi di formazione d'aula gli allievi che hanno ottenuto nella valutazione continua una media non inferiore a settanta centesimi sono ammessi a sostenere un esame-concorso intermedio. Superano l'esame-concorso intermedio gli allievi che riportano in ciascuna delle prove previste un punteggio non inferiore a settanta centesimi. La graduatoria di merito dell'esame-concorso intermedio è predisposta secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e ottenuto sommando le votazioni riportate nelle singole prove. Nella compilazione della suddetta graduatoria trovano applicazione le disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Tali titoli devono essere posseduti e dichiarati al momento dell'ammissione all'esame-concorso intermedio. La graduatoria è approvata con decreto del presidente della SSPA ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Accedono al semestre di applicazione gli allievi che si collocano utilmente in graduatoria nel limite del numero dei posti di dirigente di cui all'articolo 1 del presente bando.

4. Al termine del semestre di applicazione gli allievi sostengono un esame-concorso finale valutato in centesimi. La graduatoria di merito conclusiva del corso-concorso è predisposta in base alla somma dei punteggi conseguiti nell'esame-concorso intermedio e nell'esame-concorso finale da ciascun candidato. Nella compilazione della suddetta graduatoria trovano applicazione le disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Tali titoli devono essere posseduti e dichiarati all'atto dello svolgimento dell'esame finale. La graduatoria è approvata con decreto del presidente della SSPA.

5. La SSPA stabilisce le sedi di svolgimento del corso-concorso, le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali, i piani di studio, i criteri della valutazione continua e di svolgimento delle prove dell'esame-concorso intermedio e dell'esame-concorso finale, nonché le norme che gli allievi sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso.

Articolo 15
Trattamento economico degli allievi

1. Agli allievi del corso-concorso, non dipendenti di pubbliche amministrazioni, la SSPA assegna una borsa di studio nella misura del settanta per cento dello stipendio tabellare previsto per i dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni statali, da corrispondersi con le modalità stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi ed in relazione alla frequenza del corso.
2. Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio la SSPA effettua le ritenute erariali previste per legge.
3. I dipendenti pubblici ammessi a frequentare il corso sono collocati a disposizione della SSPA per la durata del corso, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge.
4. Ai predetti dipendenti pubblici durante lo svolgimento del corso-concorso è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento senza alcun trattamento di missione, nonché, a carico della SSPA, la eventuale differenza tra il trattamento in godimento e quello stabilito per gli allievi borsisti di cui al comma 1 del presente articolo. L'importo così corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dirigente all'amministrazione che lo ha anticipato.

Articolo 16
Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale - Concorsi.

Roma, 5 gennaio 2011

firmato
Prof. Giovanni Tria